
N° 1162: MISURE DEL 19.10.2020 - ARTICOLO 17

Recita l'articolo 17 (che corrisponde al vecchio articolo 16):

“Contro la presente risoluzione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, nel termine di 30 giorni dall'intimazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.”

Come già spiegato è possibile contestare le decisioni. Persino il Tribunale federale, quale seconda autorità di ricorso, si è chinato più volte sulle misure da Covid-19.

Prima di intraprendere questa via, suggeriamo di chiedere un consiglio ad un perito o un legale, anche perché la levata dell'effetto sospensivo in caso di ricorso porterebbe con sé ad un differente taglio del ricorso medesimo.

Contrariamente a quanto taluni credono l'associazione di categoria non ha legittimazione a ricorrere contro normative che non condivide. Sono le persone giuridiche o fisiche toccate da un determinato provvedimento ad esserne legittimate.

Inoltre, i termini di ricorso contro la risoluzione governativa del 9.10.2020 sono a tutt'ora validi. Non sono né annullati, né procrastinati.

In ogni caso, non dimentichiamolo, le misure ordinate dalle autorità non sono il frutto di un capriccio di qualcuno, ma la conseguenza di un patogeno da mettere al tappeto per salvaguardare la salute nostra, dei nostri cari e della popolazione.

Il presente GD costituisce un aggiornamento di GD n° 1135.